

- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Vietnam, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio ⁽¹⁾ sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 ⁽²⁾ («le misure in vigore»).

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sul prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dal Vietnam.
- (7) Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.
- (8) La richiesta dimostra che in seguito all'aumento del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.
- (9) Questa variazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso il Vietnam nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Vietnam. I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituiscono una forma di elusione in quanto le parti cinesi costituiscono oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto dell'operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (10) La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione attraverso il Vietnam quali quelle di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

